



UNIPOL INVESTIMENTO INNOVATIONMIX FIDELITY

Assicurazione mista multiramo con partecipazione agli utili e unit linked a premio unico
(Tariffa U35015R)

SET INFORMATIVO U35015R-02/2026.1 composto da:

- KID (Documento contenente le Informazioni Chiave)

D35015R-10/2025.1

- DIP AGGIUNTIVO IBIP (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi)

- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)

- Facsimile del modulo di Proposta

mod. U35015R ed. 02/2026

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

UNIPOL INVESTIMENTO INNOVATIONMIX FIDELITY (Tariffa U35015R), ideato da Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Società") facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol.

La presente tariffa a condizioni agevolate è riservata ad operazioni di reinvestimento di somme dovute dalla Società in dipendenza di altri contratti di assicurazione o di capitalizzazione.

Sito internet: www.unipol.it.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: 800.551.144.

CONSOB è responsabile della vigilanza della Società in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Data di realizzazione del documento: 15/10/2025 (ultimo aggiornamento).

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo. Assicurazione mista multiramo con partecipazione agli utili e unit linked a premio unico.

Termine. La durata del contratto, scelta dal Contraente, può variare da un minimo di 15 anni ad un massimo di 20 anni, rispettando comunque il vincolo di un'età assicurativa massima dell'Assicurato a scadenza di 95 anni. La Società non può estinguere unilateralmente il contratto che si risolve automaticamente alla scadenza o, prima di questa, nel caso di premorienza dell'Assicurato.

Obiettivi. L'obiettivo è l'incremento dell'importo complessivo da investire, pari al premio pagato (unico iniziale o aggiuntivo) al netto dei costi. L'importo complessivo da investire è ripartito in 2 componenti (allocazione iniziale): (i) 70% investito in Quote del Fondo interno Innovazione Unipol (di seguito "Fondo interno"): Capitale in Quote; (ii) 30% collegato alla Gestione separata PlusValore Unipol (di seguito "Gestione separata"): Capitale Rivalutabile. La somma del Capitale Rivalutabile e del Capitale in Quote, eventualmente aumentato dell'importo da investire in Quote, costituisce il Capitale Assicurato. I premi unici aggiuntivi, condizionati al preventivo accordo con la Società, sono consentiti esclusivamente nei primi 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Il Capitale Rivalutabile si rivaluta annualmente in base alla misura di rivalutazione annua che è pari al tasso medio di rendimento, positivo o negativo, realizzato dalla Gestione separata, diminuito della commissione trattenuta dalla Società. È inoltre prevista una prestazione minima garantita (per i dettagli v. sez. "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?"). La Gestione separata, denominata in Euro, è una speciale forma di gestione degli investimenti - separata da quella delle altre attività della Società e disciplinata da un apposito Regolamento - che privilegia la stabilità dei risultati rispetto alla massimizzazione della redditività corrente, investendo principalmente in titoli del comparto obbligazionario denominati in Euro, di emittenti sia pubblici sia privati. Il rendimento è calcolato con riferimento al valore di iscrizione degli attivi nella Gestione separata e non risente delle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie che vengono contabilizzate solo al momento dell'eventuale realizzo.

Il Capitale in Quote è espresso in Quote del Fondo interno e risente delle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote stesse sono rappresentazione. Il Fondo interno mira a realizzare una crescita del valore della quota tramite una gestione attiva e diversificata degli investimenti, con l'obiettivo di massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark). La Società può avvalersi del supporto di un consulente esterno che utilizza l'intelligenza artificiale per la definizione dell'asset allocation. Il benchmark viene ribilanciato mensilmente ed è così composto: (a) 5% Monetario, composto dal seguente indice: (i) 5% JP Morgan 3m cash EUR (ticker Bloomberg JPCAEU3M); (b) 25% Obbligazionario, composto dai seguenti indici: (i) 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (ticker Bloomberg ERL0); (ii) 15% JP Morgan EMU IG (ticker Bloomberg JPMGEMU1); (c) 70% Azionario, composto dai seguenti indici: (i) 10% MSCI Japan Net Total Return in JPY (ticker Bloomberg M7JPE), convertito in euro al cambio BCE; (ii) 25% MSCI EMU Net Total Return in EUR (ticker Bloomberg MSDEEMUN); (iii) 35% MSCI USA Net Total Return in USD (ticker Bloomberg NDDUUS), convertito in Euro al cambio BCE.

Per effetto delle successive oscillazioni del valore unitario delle Quote e dell'andamento del Capitale Rivalutabile, il rapporto fra il Capitale in Quote e il Capitale Assicurato potrà risultare diverso dall'allocazione iniziale. Il Contraente può aderire al Bilanciamento Programmato, con cui la Società ripristina (il 10/09 di ogni anno) l'allocazione iniziale del Capitale Assicurato fra Fondo interno (70%) e Gestione Separata (30%).

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto. Il prodotto si rivolge sia a persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata, con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio (o superiore).

Prestazioni assicurative e costi. In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto o in caso di premorienza prima di tale data, la Società paga ai Beneficiari designati il Capitale Assicurato. In caso di premorienza il Capitale Assicurato è maggiorato di un Bonus, calcolato secondo una percentuale dipendente dall'età assicurativa dell'Assicurato al decesso: 1,00% per età ≤ a 50 anni; 0,50% per età > a 50 anni, ma ≤ a 70 anni; 0,10% per età > a 70 anni. L'importo del Bonus non può comunque superare € 50.000,00. Il valore di tali prestazioni è riportato nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento". Il finanziamento del Bonus (prestazione di natura demografica) non avviene attraverso il premio ma attraverso una parte, pari a 0,01%, della commissione applicabile alla Gestione separata e della commissione di gestione applicabile al Fondo interno. Pertanto detto finanziamento non comporta una riduzione del rendimento dell'investimento ulteriore rispetto a quella derivante dall'applicazione delle commissioni. L'importo medio investito è pari a € 9.970,00 per € 10.000,00 di premio unico iniziale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di Rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per il periodo di detenzione raccomandato pari a 10 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire prima che sia trascorso 1 anno dalla decorrenza.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Società di pagare quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "medio-bassa".

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello "medio-basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagarvi quanto dovuto.

Il Capitale Rivalutabile calcolato alla scadenza contrattuale o in caso di premorienza dell'Assicurato, non può risultare inferiore al 100% della somma dei capitali rivalutabili iniziali (prestazione minima garantita), riproporzionata a seguito delle operazioni di Bilanciamento Programmato ed a seguito di eventuali riscatti parziali. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applica se il disinvestimento avviene prima del decimo anniversario della data di decorrenza del contratto. Il Capitale in Quote non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere l'intero investimento in Quote o parte di esso.

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di Performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. La formulazione degli scenari tiene in considerazione la ripartizione dell'investimento in misura prefissata tra Fondo interno e Gestione separata e le precisazioni ad essi di seguito riferite riguardano la sola parte di investimento effettuata rispettivamente nel Fondo interno e nella Gestione separata, mentre le informazioni espresse unitariamente sono calcolate come media ponderata dei valori riferiti agli stessi.

Per la parte investita nel Fondo interno lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 15 anni.

Per la parte investita in Gestione separata gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni. Esempio di investimento: € 10.000 Premio assicurativo € 0,00		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Scenari di sopravvivenza				
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima del periodo di detenzione raccomandato. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.	-	-	€ 2.990
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 7.294	€ 6.874	€ 6.001
	Rendimento medio per ciascun anno	-27,06%	-7,22%	-4,98%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.014	€ 10.452	€ 10.971
	Rendimento medio per ciascun anno	-9,86%	0,89%	0,93%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.563	€ 13.033	€ 16.867
	Rendimento medio per ciascun anno	5,63%	5,44%	5,37%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 12.058	€ 15.318	€ 21.027
	Rendimento medio per ciascun anno	20,58%	8,90%	7,72%
Scenario di morte				
Decesso dell'Assicurato	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 10.673	€ 13.168	€ 16.956

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Per la parte investita nel Fondo interno lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra marzo 2024 e marzo 2025, lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra ottobre 2012 e ottobre 2022, lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra agosto 2011 e agosto 2021. Per la parte investita in Gestione separata lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole presentano una diversa probabilità stimata di verificarsi. Per i tre scenari la probabilità che si verifichi un risultato peggiore di quello rappresentato è pari rispettivamente al 10%, al 50% e al 90%.

Le informazioni riguardanti la prestazione minima garantita sono riportate nella presente sezione, nel paragrafo in cui è descritto l'indicatore di rischio.

Cosa accade se la Società non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza della Società è possibile subire una perdita considerato che le prestazioni non sono garantite da soggetti terzi pubblici o privati. Il credito derivante dal contratto è comunque privilegiato rispetto a quelli vantati da altre tipologie di creditori.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

— nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

— 10.000 EUR di investimento.

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi totali	€ 217	€ 1.061	€ 2.432
Incidenza annuale dei costi (*)	2,2%	1,9% ogni anno	1,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,3% prima dei costi e al 5,4% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita	Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 10 anni
Costi di ingresso Costi di emissione da sottrarre al premio unico iniziale: € 30,00 Costi fissi da sottrarre ad ogni eventuale premio unico aggiuntivo: € 5,00 Costi in percentuale: Non previsti Questi costi sono già inclusi nel premio. Sono compresi costi di distribuzione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	0,0%
Costi di uscita I costi di uscita applicati in caso di riscatto prima della scadenza del contratto o in caso di recesso sono illustrati nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?". Questi costi si applicano solo se viene esercitato il diritto di recesso o di riscatto da parte del Contraente. I costi di uscita complessivi sono indicati nella colonna successiva.	0,0%
Costi correnti registrati ogni anno	
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio Commissione di gestione annua del Fondo interno: 1,60% Commissione annua della Gestione separata: 1,30 punti percentuali Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno	1,9%
Costi di transazione Percentuale del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,0%
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni	
Commissioni di performance Calcolata su base annua in funzione dell'andamento del rendimento realizzato dal Fondo interno rispetto a quello del benchmark, con un limite massimo pari 2,10%. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento.	0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

Periodo di detenzione minimo richiesto: 1 anno

Il Periodo di detenzione raccomandato esprime un'indicazione sul periodo di tempo minimo in termini di possibilità sia di recuperare i costi sostenuti per la parte di capitale collegata alla Gestione separata, sia di profilo di rischio del Fondo interno, tenuto anche conto del periodo in cui sono presenti penali in caso di uscita anticipata. Il Periodo di detenzione minimo richiesto è determinato considerando il termine oltre il quale è esercitabile il riscatto. L'uscita anticipata ha un impatto negativo sul profilo di rischio e sulla performance del prodotto. La prestazione minima garantita sul Capitale Rivalutabile non si applica in caso di disinvestimento nei primi 10 anni di durata del contratto. Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere ed ha diritto al rimborso del premio pagato diminuito dei costi di emissione pari a € 30,00; tale importo terrà conto dell'andamento del controvalore delle quote acquisite. È possibile esercitare il riscatto dopo un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto totale è pari al Capitale Assicurato. È possibile anche il riscatto parziale, con riduzione proporzionale del Capitale Rivalutabile e del Capitale in Quote. Il valore di riscatto (totale o parziale) è diminuito di un costo fisso pari a € 5,00. L'impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione "Quali sono i costi?".

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o il comportamento della Società o dell'Agente (e relativi dipendenti e collaboratori) sono inoltrati alla Società tramite: (i) e-mail: reclami@unipol.it; (ii) fax: 02 51815353; (iii) posta: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea, 3/b - 20097 San Donato Milanese (MI); oppure (iv) modulo reclami disponibile sul sito www.unipol.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. È possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente se riguarda il suo comportamento. I reclami relativi al comportamento degli Intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche) nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione reclami del sito internet www.unipol.it.

Altre informazioni pertinenti

Il presente documento fornisce un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set informativo, di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e reperibile sul sito www.unipol.it. Altre informazioni sono disponibili nella "Informativa sulla sostenibilità" allegata al DIP aggiuntivo IBIP.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666 - Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03
 Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304 - Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 - unipol.com - unipol.it

Assicurazione mista multiramo con partecipazione agli utili e unit linked a premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Prodotto: UNIPOL INVESTIMENTO INNOVATIONMIX FIDELITY (Tariffa U35015R)
Contratto multiramo (Ramo Assicurativo I e III)



Il presente DIP è stato realizzato in data 10/02/2026 ed è l'ultimo aggiornamento pubblicato disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., Sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: assistenzaavita@unipol.it; PEC: unipol@pec.unipol.it; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Società è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria della Società (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID riguardo alle caratteristiche delle garanzie e alle coperture assicurative offerte dal prodotto.

Allocazione del premio: ogni premio pagato (unico iniziale o aggiuntivo), al netto dei costi, è investito per il 70% nel Fondo interno Innovazione Unipol ("Fondo interno") e per il restante 30% nella Gestione separata PlusValore Unipol ("Gestione separata").

ESEMPIO – Allocazione del premio tra Gestione separata e Fondo interno	
Premio pagato	€ 90.000,00
Costi totali	€ 30,00
Importo complessivo da investire	€ 89.970,00
Percentuale di allocazione nel Fondo interno	70,00%
Importo da investire in Quote del Fondo interno - Capitale in Quote	€ 89.970,00 x 70,00% = € 62.979,00
Importo da investire in Gestione separata - Capitale rivalutabile iniziale	€ 89.970,00 - € 62.979,00 = € 26.991,00

La prestazione minima garantita (Art. 13, par. 13.3 delle Condizioni di Assicurazione) è riconosciuta alla scadenza contrattuale, in caso di premorienza dell'Assicurato prima di tale data o in caso di riscatto totale con data di riscatto coincidente o successiva al decimo anniversario della data di decorrenza del contratto. La prestazione minima garantita è riconosciuta esclusivamente sulla parte di premio investita nella Gestione separata, mentre per quella investita nel Fondo interno il rischio è esclusivamente a carico del Contraente.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID riguardo alle prestazioni assicurative.

Il **Bilanciamento Programmato** può essere chiesto sia al momento della conclusione del contratto, sia successivamente per iscritto tramite l'Intermediario incaricato o con lettera raccomandata A.R. inviata alla Società. Con le medesime modalità, il Contraente può altresì revocare l'adesione al Bilanciamento Programmato.

L'adesione e la revoca al Bilanciamento Programmato sono gratuite ed è consentita una sola adesione ed una sola revoca per ogni anno di durata del contratto.

Il Contraente non può richiedere di aderire al Bilanciamento Programmato, né revocare l'adesione, nei 30 giorni in cui può esercitare il recesso o nei 30 giorni precedenti la scadenza del contratto.

Il **riscatto** deve essere richiesto per iscritto, tramite l'Intermediario incaricato o con lettera raccomandata A.R. inviata alla Società.

I Regolamenti della Gestione separata e del Fondo interno sono disponibili su: www.unipol.it.



Che cosa NON è assicurato?

L'assicurazione non prevede le prestazioni:

- Rischi esclusi**
- X direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento (index-linked);
 - X collegate ad operazioni di capitalizzazione;
 - X in caso di invalidità;
 - X in caso di malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata.



Ci sono limiti di copertura?

È escluso dalla garanzia il decesso causato da dolo del Contraente o dei Beneficiari.



Quanto e come devo pagare?

Ogni premio (unico iniziale anticipato o aggiuntivo), è determinato esclusivamente in relazione alla prestazione assicurata. Il Contraente non può ripartire liberamente il premio, che viene allocato secondo una percentuale prefissata del 70% nel Fondo interno e del 30% in Gestione separata.

Il Contraente può versare premi unici aggiuntivi esclusivamente entro i primi 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto, previo accordo con la Società e alle condizioni stabilite mediante apposita appendice sottoscritta dalle parti.

Premio L'importo del premio unico iniziale anticipato non può essere inferiore ad € 7.500,00 né superiore ad € 1.000.000,00.

L'importo di ogni premio unico aggiuntivo non può essere inferiore ad € 2.500,00 né superiore ad € 100.000,00.

Ogni versamento di premio deve essere intestato o girato alla Società o all'Intermediario incaricato, in tale sua qualità, con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare non trasferibile; bonifico SCT su c/c bancario o postale, altri mezzi di pagamento bancario o postale o, se previsti, sistemi di pagamento elettronico. Per premi superiori a € 500.000,00 il pagamento è dovuto tramite bonifico SCT sul c/c indicato dalla Società. L'Intermediario incaricato non può ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente prodotto è riservato esclusivamente al reinvestimento delle somme derivanti da prestazioni maturate al verificarsi dell'evento previsto da altri contratti di assicurazione, o contratti di capitalizzazione, stipulati con la Società a condizione che il reinvestimento avvenga entro centoventi giorni dalla data della liquidazione. L'importo da reinvestire non può essere superiore al 100% dell'importo liquidato su altro contratto con la Società.

Il prodotto è adatto a Contraenti che hanno le seguenti esigenze:

- di impiego del risparmio: diversificando l'investimento tra una Gestione separata (Capitale Rivalutabile), con garanzia di una prestazione minima, e un Fondo interno (Capitale in Quote);
- di copertura assicurativa: ottenendo la corresponsione di una maggiorazione delle prestazioni (Bonus) in caso di decesso dell'Assicurato;
- ripristinare nel corso del tempo la medesima ripartizione iniziale dell'investimento tra fondo interno e Gestione separata, qualora sia scelta l'adesione al Bilanciamento Programmato.



Quali sono i costi?

Ad integrazione delle informazioni contenute nella sezione "Quali sono i costi?" del KID, si riportano i seguenti costi a carico del Contraente:

COSTI APPLICATI AL RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il Capitale Rivalutabile riferibile all'importo del premio versato collegato alla Gestione separata è rivalutato in funzione del tasso di rendimento attribuito. Il tasso di rendimento attribuito è pari al tasso medio di rendimento, positivo o negativo, realizzato dalla Gestione separata, al netto della commissione trattenuta dalla Società (esempio di tasso di rendimento attribuito negativo. Tasso medio di rendimento della Gestione separata: 1,00%; commissione trattenuta dalla Società: 1,30 punti percentuali; rendimento attribuito: 1,00% - 1,30% = - 0,30%). La misura annua di rivalutazione coincide con il tasso di rendimento attribuito. Il meccanismo di rivalutazione descritto può comportare un aumento o una diminuzione del Capitale Rivalutabile.

TABELLA SUI COSTI PER RISCATTO

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

COSTI DI INTERMEDIAZIONE

Quota-parte percepita in media dagli intermediari con riferimento ai costi del contratto posti a carico del Contraente: 34,13%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB

Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma secondo le modalità indicate su www.consob.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo

Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

- Liti transfrontaliere: reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente domicilio in Italia.
- Procedura dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): per la risoluzione delle controversie relative al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico intermediari (Banche) in relazione alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività di intermediazione.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Trattamento fiscale dei premi - I premi versati sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Trattamento fiscale delle somme corrisposte - Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'imposta sulle successioni e, limitatamente al capitale erogato a copertura del rischio demografico, sono esenti anche dall'IRPEF. Negli altri casi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva sul rendimento finanziario realizzato, ad eccezione di quelle percepite nell'esercizio di attività commerciali.

Imposta di bollo - Il contratto, limitatamente alla componente collegata al valore delle Quote, è soggetto all'imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico

Se il Contraente o, se persona diversa, l'Assicurato - a cui sia richiesto di fornire informazioni relative al proprio stato di salute - è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.

Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Per le **patologie oncologiche** previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono **previsti termini inferiori**, indicati nella **Tabella, consultabile sul sito internet della Società al seguente link** <https://www.unipol.it/informativa-oblio-oncologico>.

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico

Il Contraente/Assicurato, che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla Legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese

Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Contraente/Assicurato. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Contraente/Assicurato.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7

dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE SARA' POSSIBILE CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (MODIFICARE I PROPRI DATI PERSONALI; RICHIEDERE: IL VERSAMENTO DI PREMI AGGIUNTIVI, IL RISCATTO, LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO).

Informativa sulla sostenibilità

Informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità e sugli effetti negativi per la sostenibilità ai sensi degli art. 6 e 7 del Regolamento (UE) 2019/2088 e in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2020/852

Nei criteri di selezione e gestione degli investimenti diretti sottostanti alla Gestione separata sono integrati i fattori ESG (Environmental, Social, Governance, ossia ambientali, sociali e di governo societario), secondo quanto definito dalle "Linee Guida per le attività di investimento responsabile" Gruppo Unipol (di seguito le "Linee Guida"), disponibili sul sito www.unipol.it.

Questa valutazione ex ante degli aspetti ESG consente un attento presidio dei rischi di sostenibilità relativamente a tali investimenti, prevedendo l'esclusione dall'universo investibile degli emittenti corporate e governativi che presentino rischi ESG non compatibili con gli obiettivi di gestione del rischio del Gruppo Unipol, secondo le modalità descritte dalle Linee Guida stesse.

La Società svolge inoltre periodicamente un monitoraggio ex post degli investimenti diretti sottostanti ai Fondi interni, per verificare in che misura rispettino i propri principi di responsabilità riguardo ai fattori ESG così come espressi dalle Linee Guida. Questo consente di controllare i Rischi di sostenibilità connessi a tali investimenti, verificando che siano compatibili con gli obiettivi di gestione del rischio del Gruppo Unipol.

In relazione agli investimenti in quote o azioni di O.I.C.R., escluse dal monitoraggio ex post, la complessità di acquisire in questa fase informazioni complete, affidabili e uniformi utili agli approfondimenti sui rischi di sostenibilità rende difficile svolgere una valutazione puntuale dei probabili impatti degli stessi sul rendimento dello strumento finanziario. Tuttavia, tali probabili impatti possono risultare ragionevolmente mitigati in misura dell'elevata diversificazione dei titoli sottostanti allo strumento stesso.

Il presente prodotto non prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.



UNIPOL INVESTIMENTO INNOVATIONMIX FIDELITY

Assicurazione mista multiramo con partecipazione agli utili e unit linked a premio unico
(Tariffa U35015R)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

Data ultimo aggiornamento: 10/02/2026

Presentazione

UNIPOL INVESTIMENTO INNOVATIONMIX FIDELITY, la soluzione di investimento assicurativo di Unipol illustrata nel presente Set Informativo, è regolata dalle Condizioni di Assicurazione che seguono e che disciplinano il contratto, insieme alla Polizza ed eventuali appendici sottoscritte tra le parti.

Per facilitare la lettura sono stati inseriti all'interno delle Condizioni di Assicurazione dei box di consultazione, a fini esemplificativi senza alcun valore contrattuale, in cui sono riportate rappresentazioni pratiche o numeriche, a maggior comprensione di alcuni passaggi.

Le Condizioni di Assicurazione sono inoltre introdotte da un Glossario che riporta la spiegazione dei termini tecnici che possono ricorrere nei contratti di Assicurazione sulla Vita.

Per tutte le comunicazioni che riguardano il contratto, diverse da quelle per cui è richiesta una specifica modalità nel Set Informativo, il Contraente potrà interessare l'Intermediario incaricato dalla Società a cui è stato assegnato il contratto, oppure potrà scrivere, specificando gli elementi identificativi del contratto, direttamente alla Società:

Unipol Assicurazioni S.p.A. - Area Life
Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna

L'elenco degli intermediari incaricati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito www.unipol.it

È a disposizione del Contraente un'area riservata gratuita a cui è possibile accedere in modalità protetta tramite la procedura di autenticazione indicata sul sito www.unipol.it

INDICE

GLOSSARIO	4
QUALI SONO LE PRESTAZIONI?	7
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	7
ART. 2 - PRESTAZIONI ASSICURATE	7
ART. 3 - BILANCIAMENTO PROGRAMMATO	7
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	9
ART. 4 - ESCLUSIONI	9
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	9
ART. 5 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO	9
ART. 6 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ	9
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	10
ART. 7 - PREMIO	10
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	11
ART. 8 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE	11
ART. 10 - DURATA DEL CONTRATTO	11
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	12
ART. 11 - DIRITTO DI RECESSO	12
SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?	12
ART. 12 - RISCATTO	12
QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	13
ART. 13 - CAPITALE RIVALUTABILE INIZIALE - RIVALUTAZIONE - CAPITALE RIVALUTABILE	13
ART. 14 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE	14
ART. 15 - CAPITALE IN QUOTE – VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E DATE DI VALORIZZAZIONE	14
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI	14
ART. 16 - BENEFICIARI	14
ART. 17 - DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO	15
ART. 18 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO	15
ART. 19 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO	15
ART. 20 - IMPOSTE E TASSE	15
ART. 21 - FORO COMPETENTE	15
ALLEGATO A – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO	16
ALLEGATO B – REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA	18
PlusValore Unipol	18
ALLEGATO C – REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO	20
Innovazione Unipol	20

GLOSSARIO

I vocaboli sotto elencati hanno il seguente significato:

Appendice: Documento che forma parte integrante del contratto, sottoscritto insieme ad esso o in un momento successivo, per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in base a quanto concordato tra la Società ed il Contraente.

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.

Assicurazione rivalutabile: Contratto di assicurazione sulla vita in cui il livello delle prestazioni varia in base al rendimento di una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

Assicurazione Unit linked: Contratto di assicurazione sulla vita le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o di Fondi interni.

Assicurazione: Vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".

Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di Fondi interni, OICR, Linee, Combinazioni libere.

Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato.

Categoria: La categoria del Fondo interno, OICR, Linee, Combinazioni libere è un attributo dello stesso, volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Classe: Articolazione di un Fondo interno, OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Combinazioni libere: Allocazione tra i diversi Fondi interni, OICR realizzata attraverso Combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dal Contraente.

Combinazioni predefinite (c.d. Linee di investimento o Linee): Allocazione tra diversi Fondi interni, OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dalla Società.

Commissioni di gestione: Compensi pagati alla Società mediante addebito diretto sul patrimonio del Fondo interno, OICR, Linea, Combinazione libera ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Possono essere calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del Fondo interno, OICR, Linea, Combinazione libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.

Commissioni di performance: Commissioni riconosciute al gestore del Fondo interno, OICR, Linea, Combinazione libera o della Gestione separata per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo.

Conflitti di interesse: Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Consolidamento: Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione.

Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Contraenti Collegati: Soggetti che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento (ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile) o in rapporto di parentela (familiari stretti) con il Contraente di una polizza rivalutabile collegata ad una Gestione separata e che siano a loro volta Contraenti di polizze rivalutabili collegate alla medesima Gestione separata. Per familiari stretti del Contraente si intendono i/il figli/o; il coniuge non legalmente separato o il convivente del Contraente, nonché i figli dei medesimi; le persone a carico del Contraente o del coniuge non legalmente separato o del convivente del Contraente.

Contratto di assicurazione sulla vita: Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, s'impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Contratto rivalutabile: Contratto caratterizzato da un meccanismo di adeguamento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una Gestione separata.

Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli Investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Domicilio Abituale: Luogo in cui il Contraente ha stabilmente fissato l'effettiva sede abituale dei propri affari e interessi.

Fondo interno: Fondo appositamente creato per contratti Unit linked o Multiramo, gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. Il patrimonio del Fondo interno è virtualmente suddiviso in quote.

Garanzia: Prestazione contrattuale che la Società si impegna a pagare al Beneficiario in base alle condizioni previste dal contratto; ad essa possono essere abbinate altre prestazioni che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie rispetto a quella principale.

Gestione separata: Un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti a esso collegati.

Intermediario o Intermediario assicurativo: Persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.

IVASS (ex ISVAP): Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidati all'ISVAP.

Liti transfrontaliere: Controversie tra un Contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.

Mercati regolamentati: Mercati finanziari caratterizzati da una specifica disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento del mercato stesso (operatività, condizioni di accesso, regole di negoziazione, ecc.) e sottoposti ad un'autorità di vigilanza.

OICR: Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.

Perfezionamento del contratto: Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito.

Polizza: Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio/Versamento: Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazione: Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto.

Proposta: Documento sottoscritto dal potenziale Contraente con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Quietanza: Documento che prova l'avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della prestazione).

Quota: Unità di misura di un Fondo interno, OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo interno, OICR.

Recesso: Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Riduzione: Diminuzione della prestazione assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, normalmente determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Riscatto parziale: Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto.

Riscatto totale: Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.

Rischio demografico: Rischio di un evento futuro e incerto (ad es. morte) relativo alla vita dell'Assicurato, al verificarsi del quale la Società si impegna ad erogare le corrispondenti coperture assicurative previste dal contratto.

Riserva matematica: Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e all'attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione: Attribuzione alle prestazioni di una parte del rendimento della Gestione separata, che può avere valore positivo o negativo, secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione/Contrattuali.

SICAV: Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, simili ai fondi comuni di investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario, ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale in quanto costituiti in forma di società di investimento a capitale variabile dotate di personalità giuridica e con patrimonio rappresentato da azioni anziché da quote.

Strumento derivato: Strumento finanziario il cui valore è collegato al prezzo di mercato di uno strumento sottostante (esempio: un'azione, un indice, una valuta o un tasso di interesse).

Tasso di rendimento minimo garantito: Rendimento finanziario minimo, annuo e composto, che la Società garantisce alle

prestazioni. Può essere garantito anno per anno indipendentemente dal rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata, oppure garantito al verificarsi di determinati eventi previsti dal contratto.

Valore della quota/azione: Il valore unitario della quota/azione di un Fondo interno, OICR, è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo interno, OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI?
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto è un'assicurazione mista multiramo, con capitale in parte rivalutabile e in parte collegato alle Quote di un Fondo interno, a premio unico (tariffa U35015R).

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono collegate:

- in parte al rendimento della Gestione separata "PlusValore Unipol" (di seguito "Gestione separata")
- ed in parte al valore delle Quote del Fondo interno "Innovazione Unipol" (di seguito "Fondo interno").

L'allocazione del premio, al netto dei costi (Art. 7, par. 7.2), tra Fondo interno (importo da investire in Quote) e Gestione separata (capitale rivalutabile iniziale) è effettuata secondo la Percentuale di allocazione indicata all'Art. 7, par. 7.3.

ART. 2 - PRESTAZIONI ASSICURATE

La Società paga ai Beneficiari designati il Capitale Assicurato:

- alla scadenza del contratto, se l'Assicurato è ancora in vita, oppure
- al decesso dell'Assicurato, se si verifica prima della scadenza. Il Capitale Assicurato è aumentato di un Bonus. Il Bonus è pari al Capitale Assicurato moltiplicato per una Percentuale determinata in funzione dall'età assicurativa dell'Assicurato alla data del decesso:
 - 1,00% per età assicurativa inferiore o pari a 50 anni;
 - 0,50% per età assicurativa superiore a 50 anni, ma inferiore o pari a 70 anni;
 - 0,10% per età assicurativa superiore a 70 anni.

L'età assicurativa è calcolata in anni interi, arrotondata per eccesso se la frazione di anno supera 6 mesi, oppure per difetto in caso contrario.

L'importo del Bonus non può comunque superare € 50.000,00.

In tal caso l'assicurazione si risolve con effetto dalle ore 24 della data del decesso.

Il Capitale Assicurato è dato dalla somma del Capitale Rivalutabile e del Capitale in Quote:

- Capitale Rivalutabile: ottenuto dai capitali rivalutabili iniziali (Art. 13, par. 13.1) rivalutati annualmente in funzione del rendimento della Gestione separata, secondo quanto previsto agli Artt. 13 e 14.
- Capitale in Quote: pari alla somma del controvalore delle Quote del Fondo interno attribuite al contratto e dell'importo ancora da investire in Quote nel caso non sia stato ancora convertito. Il controvalore delle Quote attribuite al contratto è pari al numero delle Quote per il valore unitario delle stesse alla data di valorizzazione considerata di cui all'Art. 15.

Poiché il valore del Capitale in Quote dipende dall'andamento del valore unitario delle Quote stesse, **il Capitale Assicurato può risultare inferiore ai premi versati** al netto dei costi di cui all'Art. 7, par. 7.2.

La copertura per il rischio di morte è valida senza limiti territoriali, qualunque ne sia la causa, **salve le esclusioni stabilite all'Art. 4.**

ESEMPIO – Bonus in caso di decesso dell'Assicurato

Ipotesi	
Età assicurativa alla data del decesso	60 anni
(Y) Percentuale di maggiorazione	0,50%
(A) Capitale Assicurato	€ 55.000,00
Calcolo	
(B) Importo del Bonus: A x Y	€ 55.000,00 x 0,50% = € 275,00
Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato: A + B	€ 55.000,00 + € 275,00 = € 55.275,00

ART. 3 - BILANCIAMENTO PROGRAMMATO

L'operazione di Bilanciamento Programmato ripristina l'allocazione iniziale del Capitale Assicurato tra il Fondo interno e la Gestione separata (Art. 7, par. 7.3): Percentuale di allocazione iniziale (i) nel Fondo interno pari al 70%, e (ii) la restante parte, pari al 30%, investita nella Gestione separata.

La Società effettua l'operazione di Bilanciamento Programmato il 10 settembre di ogni anno (data di Bilanciamento Programmato). L'operazione non viene eseguita se la data di Bilanciamento Programmato cade nei:

- 30 giorni in cui può essere esercitato il recesso;
- 30 giorni precedenti la scadenza del contratto.

Il Bilanciamento Programmato risulta indicato in Polizza se l'adesione è stata chiesta al momento della conclusione del contratto.

L'adesione al Bilanciamento Programmato può essere chiesta anche successivamente, ma **non nei 30 giorni in cui può essere esercitato il recesso (Art. 11) o nei 30 giorni precedenti la scadenza del contratto**. Se la richiesta di adesione perviene nei 10 giorni precedenti la data del Bilanciamento Programmato, la prima operazione è effettuata il 10 settembre dell'anno successivo.

Il Contraente può revocare l'adesione al Bilanciamento Programmato, ma **non nei 30 giorni in cui può essere esercitato il recesso o nei 30 giorni precedenti la scadenza del contratto**. Se la comunicazione di revoca perviene nei 10 giorni precedenti la data del Bilanciamento Programmato, la revoca dell'adesione ha effetto dal 10 settembre dell'anno successivo.

L'adesione e la revoca al Bilanciamento Programmato sono gratuite ed è consentita una sola adesione e una sola revoca per ogni anno di durata del contratto.

Il Contraente deve aderire al Bilanciamento Programmato, o revocare la propria adesione, **per iscritto tramite l'Intermediario incaricato o con lettera raccomandata A.R. inviata alla Società**.

L'operazione di Bilanciamento Programmato, sotto descritta, viene eseguita considerando come data del Passaggio il terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana successiva a quella in cui cade la data di Bilanciamento Programmato.

La Società determina:

- il Capitale Assicurato, pari alla somma del Capitale Rivalutabile alla data del Passaggio e del Capitale in Quote calcolato in base all'ultimo valore unitario delle Quote disponibile alla data del Bilanciamento Programmato;
- la Differenza tra:
 - a) il Capitale in Quote che risulta moltiplicando il Capitale Assicurato, come calcolato al punto che precede, per la Percentuale di allocazione iniziale nel Fondo interno;
 - b) e il Capitale in Quote calcolato in base all'ultimo valore unitario delle Quote disponibile alla data del Bilanciamento Programmato.

Se l'importo del Capitale in Quote di cui alla lett. a) è:

- inferiore all'importo di cui alla lettera b): la Società disinveste un numero di Quote pari al rapporto tra la Differenza (b – a) e il valore unitario delle Quote riferito alla data del Passaggio ed incrementa il Capitale Rivalutabile della suddetta Differenza (capitale rivalutabile iniziale);
- superiore all'importo di cui alla lettera b): la Società diminuisce il Capitale Rivalutabile della Differenza (a – b) che viene investita in un numero di Quote pari al rapporto tra la Differenza e il valore unitario delle Quote riferito alla data del Passaggio.

ESEMPIO – Bilanciamento Programmato con Passaggio da Capitale in Quote a Capitale Rivalutabile

Ipotesi	
Capitale Assicurato:	€ 35.000,00
(b) Capitale in Quote in base all'ultimo valore unitario delle Quote disponibile alla data del Bilanciamento Programmato (75,00% del Capitale Assicurato)	€ 26.250,00
Capitale Rivalutabile alla data del Passaggio	€ 35.000,00 - € 26.250,00 = € 8.750,00
Calcolo	
Percentuale di allocazione nel Fondo interno	70,00%
(a) Capitale in Quote da ripristinare in base alla Percentuale di allocazione:	€ 35.000,00 x 70,00% = € 24.500,00
Differenza (b – a): Capitale in Quote da disinvestire	€ 26.250,00 - € 24.500,00 = € 1.750,00
Capitale Rivalutabile incrementato della Differenza (b – a)	€ 8.750,00 + € 1.750,00 = € 10.500,00

ESEMPIO – Bilanciamento Programmato con Passaggio da Capitale Rivalutabile a Capitale in Quote

Ipotesi	
Capitale Assicurato:	€ 35.000,00
(b) Capitale in Quote in base all'ultimo valore unitario delle Quote disponibile alla data del Bilanciamento Programmato (65,00% del Capitale Assicurato)	€ 22.750,00
Capitale Rivalutabile alla data del Passaggio	€ 35.000,00 - € 22.750,00 = € 12.250,00
Calcolo	
Percentuale di allocazione nel Fondo interno	70,00%
(a) Capitale in Quote da ripristinare in base alla Percentuale di allocazione:	€ 35.000,00 x 70,00% = € 24.500,00
Differenza (a – b): importo da sottrarre al Capitale Rivalutabile	€ 24.500,00 - € 22.750,00 = € 1.750,00
Capitale in Quote incrementato della Differenza (a – b)	€ 22.750,00 + € 1.750,00 = € 24.500,00

La variazione del Capitale Rivalutabile comporta:

- in caso di diminuzione del Capitale Rivalutabile, la **riduzione della prestazione minima garantita** di un importo ottenuto moltiplicando la stessa, calcolata alla data del Passaggio in base a quanto previsto all'Art. 13, par. 13.3, per una percentuale pari al rapporto tra la Differenza (a – b) ed il Capitale Rivalutabile calcolato alla data del Passaggio;
- in caso di incremento del Capitale Rivalutabile, l'aumento della prestazione minima garantita di un importo ottenuto moltiplicando la stessa, calcolata alla data del Passaggio in base a quanto previsto all'Art. 13, par. 13.3, per una percentuale pari al rapporto tra la Differenza (b – a) ed il Capitale Rivalutabile calcolato alla data del Passaggio.

Qualora la data di Bilanciamento e la data di riscatto (Art. 12) coincidano, prima viene eseguita l'operazione di Bilanciamento e poi il riscatto.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
ART. 4 - ESCLUSIONI

É escluso il decesso causato da dolo del Contraente o dei Beneficiari.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?
ART. 5 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato **devono essere veritiere, esatte e complete.**

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica delle somme dovute, in base ai dati reali.

Il contratto è stipulato nel presupposto che il Contraente abbia domicilio abituale o, nel caso di persona giuridica, sede legale in Italia. Il Contraente, quindi, **deve comunicare tempestivamente e per iscritto** alla Società, anche attraverso l'Intermediario incaricato, l'eventuale trasferimento, intervenuto nel corso del contratto, del domicilio abituale o della sede legale verso uno Stato diverso dall'Italia, precisandone la data. La Società si riserva di richiedere la documentazione da cui risulta la variazione di domicilio abituale o sede legale.

La variazione di domicilio abituale o di sede legale in uno Stato nel quale la Società non è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa, in regime di libera prestazione di servizi, comporta la cessazione del contratto dalle ore 24 del giorno precedente la data del trasferimento di domicilio abituale o di sede legale.

Il Contraente è responsabile per le inesatte o reticenti dichiarazioni rese e per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione.

ART. 6 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto sono effettuati **presso il domicilio della stessa o dell'Intermediario incaricato**, contro rilascio di quietanza da parte degli aventi diritto, oppure **mediante accredito sul conto corrente bancario dell'avente diritto**. Al fine di ottenere i pagamenti, gli aventi diritto devono prima **consegnare tutta la documentazione necessaria indicata nell'Allegato A con riferimento alla relativa causa del pagamento**, eccetto quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità.

La documentazione deve essere fornita alla Società **tramite l'Intermediario incaricato oppure inviata mediante lettera raccomandata direttamente alla Società, specificando gli elementi identificativi del contratto**. Qualora l'esame della documentazione evidenzii situazioni particolari o dubbie che non consentono la verifica dell'obbligo di pagamento, l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento di obblighi fiscali o normativi, la Società richiede tempestivamente

l'ulteriore documentazione necessaria.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento la relativa somma è messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni, fermo quanto stabilito in caso di Operazioni di riscatto che superino il Limite.

Il termine di 30 giorni decorre dalla data in cui è sorto l'obbligo di pagamento, purché a tale data, come definita nelle presenti Condizioni di Assicurazione in relazione all'evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria. In caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della documentazione completa.

A partire dalla scadenza del termine dei 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento del rimborso dovuto in caso di recesso, a condizione che sia trascorsa la data di valorizzazione stabilita per il disinvestimento delle Quote relativamente al Capitale in Quote - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'Art. 1224, 2° co., del Codice Civile.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

ART. 7 - PREMIO

7.1 - Premio e modalità di pagamento

Il Contraente **deve pagare un premio unico iniziale anticipato.**

Il Contraente può versare premi unici aggiuntivi, **esclusivamente entro i primi 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto, previo accordo con la Società e alle condizioni stabilite mediante apposita appendice sottoscritta dalle parti.**

L'importo di ogni premio unico aggiuntivo **non può essere inferiore a € 2.500,00.**

Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, ogni pagamento **deve essere intestato o girato alla Società oppure all'Intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, e deve essere corrisposto**, a scelta del Contraente, **con una delle seguenti modalità:**

- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile;
- bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale, altri mezzi di pagamento bancario o postale oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico. In tali casi il giorno di pagamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o all'Intermediario incaricato.

Il pagamento di un premio di importo **superiore a € 500.000,00 deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico SCT** sul conto corrente che sarà appositamente indicato dalla Società.

Il premio unico iniziale **deve essere pagato entro 20 giorni** dalla data di decorrenza del contratto.

Il premio unico aggiuntivo **deve essere pagato entro 5 giorni** dalla data di decorrenza della relativa appendice.

Per la componente di Capitale Rivalutabile, ai fini della prima rivalutazione del capitale rivalutabile iniziale, viene determinata una data di accredito del premio pari:

- alla data di decorrenza del contratto, se il premio unico iniziale è incassato entro i 5 giorni successivi;
- alla data del pagamento, se il premio unico iniziale è incassato dopo i 5 giorni successivi.

La data di accredito di ciascun premio unico aggiuntivo corrisponde alla data di decorrenza dell'appendice.

L'Intermediario incaricato ha il **divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.**

7.2 - Costi sul premio

I costi applicati a ciascun premio (unico iniziale e aggiuntivo), posti a carico del Contraente, sono i seguenti:

- **costi di emissione** del contratto, da sottrarre al premio unico iniziale: € 30,00;
- **costi fissi**, prelevati da ogni premio unico aggiuntivo versato: € 5,00;
- **costi in percentuale:** non sono previsti

Il Cumulo Premi Attivi è inizialmente uguale al primo premio pagato. Ad ogni pagamento successivo il Cumulo Premi Attivi si incrementa del premio pagato e ad ogni riscatto parziale si riduce della stessa percentuale in cui si è ridotto il Capitale Assicurato per effetto del riscatto parziale medesimo.

ESEMPIO - Costi sul premio

	Premio unico iniziale
Premio pagato	€ 90.000,00
Cumulo Premi Attivi	€ 90.000,00
Aliquota costi in percentuale	0,00%
Costi di emissione	€ 30,00
Costi fissi	€ 0,00
Premio pagato al netto dei Costi fissi o di emissione	€ 89.970,00
Costi in percentuale	€ 89.970,00 x 0,00% = € 0,00
Costo totale	€ 30,00

7.3 - Allocazione del premio nel Fondo interno e nella Gestione separata

Ogni premio pagato (unico iniziale o aggiuntivo), al netto dei costi (par. 7.2), costituisce l'**importo complessivo da investire**.

La Percentuale di allocazione nel Fondo interno è pari al 70% mentre la differenza, pari al restante 30%, è investita nella Gestione separata.

Moltiplicando l'importo complessivo da investire per la Percentuale di allocazione nel Fondo interno si ottiene l'importo da investire in Quote. Il numero di Quote acquisite è pari al rapporto fra l'importo da investire in Quote ed il valore unitario delle Quote relativo al terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana successiva a quella di pagamento del premio.

Il capitale rivalutabile iniziale è pari alla differenza fra l'importo complessivo da investire e l'importo da investire in Quote.

Per effetto delle successive oscillazioni del valore unitario delle Quote e dell'andamento del Capitale Rivalutabile, **il rapporto fra il Capitale in Quote e il Capitale Assicurato potrà risultare anche sensibilmente diverso dalla Percentuale di allocazione nel Fondo interno**. Se il Contraente aderisce al Bilanciamento Programmato (Art. 3), annualmente la Società ripristina l'allocazione iniziale del Capitale Assicurato tra Fondo interno e Gestione separata.

ESEMPIO – Allocazione del premio nel Fondo interno e nella Gestione separata

	Premio unico iniziale
Importo pagato	€ 90.000,00
Costo totale	€ 30,00
Importo complessivo da investire	€ 89.970,00
Percentuale di allocazione nel Fondo interno	70,00%
Importo da investire in Quote del Fondo interno - Capitale in Quote	€ 89.970,00 x 70,00% = € 62.979,00
Importo da investire in Gestione separata - capitale rivalutabile iniziale	€ 89.970,00 - € 62.979,00 = € 26.991,00

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
ART. 8 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso nel giorno in cui:

- la Polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, oppure,
- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta, riceve dalla Società la Polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società stessa.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza, **a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio**. Nel caso in cui uno o entrambi i seguenti eventi:

- conclusione del contratto
- versamento del premio

siano successivi alla data di decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o del giorno, se successivo, di conclusione del contratto.

ART. 10 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra le ore 24 della data di decorrenza e le ore 24 della data di scadenza

riportate in Polizza.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

ART. 11 - DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto **entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso** dandone comunicazione per iscritto **tramite l'Intermediario incaricato o con lettera raccomandata A.R. inviata direttamente alla Società.**

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso l'Intermediario incaricato o del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente:

- se la richiesta perviene prima che sia stata effettuata la conversione dell'importo da investire in Quote: il premio pagato,
- se la richiesta perviene dopo che sia stata effettuata la conversione dell'importo da investire in Quote: il premio pagato diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle Quote acquisite determinato moltiplicando il loro numero per la differenza fra il valore unitario applicato per il disinvestimento delle Quote (Art.15) ed il valore unitario che era stato applicato per l'investimento in Quote del premio pagato (Art.15).

In entrambi i casi l'importo ottenuto è diminuito dei costi di emissione del contratto, indicati all'Art. 7, par 7.2.

SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?

ART. 12 - RISCATTO

12.1 - Riscatto totale e parziale

Il Contraente può chiedere il riscatto totale o parziale, se è trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto. Il riscatto, totale o parziale, deve essere richiesto per iscritto, tramite l'Intermediario incaricato o con lettera raccomandata A.R. inviata alla Società.

La data di riscatto è la data di ricevimento da parte della Società della richiesta di riscatto totale o parziale completa della documentazione necessaria (data di riscatto).

Riscatto totale

Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto con effetto dalla data di riscatto.

Il valore di riscatto totale è pari al Capitale Assicurato calcolato alla data di riscatto.

Il valore di riscatto totale **è diminuito dei costi previsti al par. 12.2.**

Il valore di riscatto totale può risultare inferiore ai premi pagati al netto dei costi di cui all'Art. 7, par. 7.2.

Riscatto parziale

Il riscatto parziale non comporta la risoluzione del contratto, che rimane in vigore.

Il Contraente nella richiesta di riscatto parziale deve espressamente indicare l'ammontare dell'importo da liquidare.

Se la richiesta di riscatto parziale perviene dal 1° al 15 gennaio di ogni anno, la data di riscatto è il primo giorno lavorativo successivo al 15 gennaio.

Per ogni anno di durata del contratto sono consentiti **fino a 5 riscatti parziali.**

I riscatti parziali non sono consentiti nei 30 giorni che precedono la data di scadenza del contratto.

Il riscatto parziale può essere effettuato nel rispetto dei limiti che seguono:

- l'importo di ogni riscatto parziale **non può essere inferiore a € 500,00;**
- il riscatto parziale è consentito a condizione che il Cumulo Premi Attivi residuo **non sia inferiore a € 5.000,00.**

L'importo del riscatto parziale, al lordo dei costi e delle eventuali penali, viene prelevato per una parte dal Capitale in Quote, in proporzione al suo valore rispetto a quello del Capitale Assicurato ambedue calcolati alla data di riscatto, e per la parte residua dal Capitale Rivalutabile.

L'importo da prelevare dal Capitale in Quote comporta il disinvestimento di un numero di Quote pari al rapporto fra l'importo stesso ed il valore unitario delle Quote alla data di valorizzazione considerata (Art. 15).

L'importo residuo da prelevare dal Capitale Rivalutabile comporta anche la **riduzione della prestazione minima garantita**, di un ammontare che si ottiene moltiplicando la prestazione minima garantita, calcolata alla data di riscatto (Art. 13, par. 13.3), per una percentuale pari al rapporto tra l'importo da prelevare dal Capitale Rivalutabile ed il Capitale Rivalutabile calcolato alla data di riscatto.

Il valore di riscatto parziale è diminuito dei costi previsti al par. 12.2.

Con riferimento al solo Capitale Rivalutabile è previsto un limite complessivo osservato in un periodo di 30 giorni (Limite) per operazioni di riscatto riferibili a contratti collegati alla medesima Gestione separata sottoscritti dal medesimo Contraente, o da più Contraenti Collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi (Operazioni di riscatto).

Nella Polizza è riportato l'importo del Limite vigente all'emissione del presente contratto. L'importo può variare al variare delle Riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base al rendimento della Gestione separata ed è pari al minor valore tra 15 milioni di euro e il 2% dell'ammontare delle Riserve matematiche risultante alla chiusura dell'ultimo

periodo di osservazione. Il valore delle Riserve matematiche alla chiusura dell'ultimo periodo di osservazione è rilevabile dal Prospetto della composizione della Gestione separata stessa, pubblicato annualmente anche sul sito internet della Società.

Se il Limite è superato, anche per effetto della somma tra:

- il valore di riscatto richiesto riferibile al Capitale Rivalutabile e
- gli importi relativi a Operazioni di riscatto, che si riferiscono al Capitale Rivalutabile, effettuate nell'arco dei 30 giorni che precedono la data di liquidazione del valore di riscatto del presente contratto

il valore di riscatto relativo al solo Capitale Rivalutabile viene corrisposto **fino a concorrenza del Limite nei tempi previsti all'Art. 6**. **Per l'ammontare che eccede il Limite, la Società effettua il pagamento in più parti, ciascuna di importo pari (o, nel caso dell'ultima parte, inferiore) al Limite, ad intervalli di 30 giorni.**

La Società potrà liquidare in un'unica soluzione l'intero valore di riscatto qualora ciò non rechi grave pregiudizio alla collettività dei Contraenti di contratti collegati alla Gestione separata.

12.2 - Costi di riscatto

Penale di riscatto: non prevista.

Ogni operazione di riscatto parziale o totale prevede un **costo fisso pari a € 5,00**.

ESEMPIO – Costi di riscatto totale

Capitale Assicurato	€ 160.000,00
Aliquota penale di riscatto	0,00%
Costo fisso per il riscatto	€ 5,00
Importo del riscatto al netto dei costi	€ 160.000,00 - € 5,00 = € 159.995,00

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

ART. 13 - CAPITALE RIVALUTABILE INIZIALE - RIVALUTAZIONE - CAPITALE RIVALUTABILE

13.1 - Capitale rivalutabile iniziale

Alla data di decorrenza del contratto, in corrispondenza del premio unico iniziale pagato, l'ammontare del capitale rivalutabile iniziale (Art. 7, par. 7.3) è indicato in Polizza.

Da ogni singolo premio aggiuntivo, versato successivamente, deriva un ulteriore capitale rivalutabile iniziale.

13.2 - Rivalutazione del Capitale Rivalutabile

Ogni capitale rivalutabile iniziale è rivalutato in funzione dei rendimenti della Gestione separata (Capitale Rivalutabile), disciplinata dal relativo Regolamento in allegato.

Il Capitale Rivalutabile si rivaluta alle seguenti date di rivalutazione: il 31/12 di ogni anno (data di rivalutazione annuale), alla data di riscatto, al decesso dell'Assicurato se precedente la scadenza contrattuale, alla data del Passaggio in caso di Bilanciamento Programmato e alla scadenza contrattuale.

Il Capitale Rivalutabile si ottiene dalle operazioni che seguono:

1. (i) alla prima data di rivalutazione, il capitale rivalutabile iniziale è rivalutato per il periodo trascorso dalla data di accredito del premio unico iniziale (periodo di rivalutazione); (ii) alle date di rivalutazione successive, il Capitale Rivalutabile che risulta alla precedente data di rivalutazione è rivalutato per il periodo trascorso da detta data (periodo di rivalutazione);
2. all'importo di cui al punto 1. viene sommato il capitale rivalutabile iniziale relativo a ciascun premio unico aggiuntivo e quello relativo ad ogni operazione di Bilanciamento Programmato (Art. 3) che abbia comportato un incremento del Capitale Rivalutabile nel corso del periodo di rivalutazione, ciascuno rivalutato per la frazione di anno trascorsa dalla rispettiva data di accredito del premio (Art. 7, par 7.2) e dalla data del Passaggio;
3. l'importo di cui al punto 2. viene diminuito degli importi prelevati, determinati come stabilito agli Artt. 12 e 3, in occasione di ogni riscatto parziale ed a seguito di ogni operazione di Bilanciamento Programmato che abbia comportato un decremento del Capitale Rivalutabile nel corso del periodo di rivalutazione, ciascuno rivalutato per la frazione di anno trascorsa dalla rispettiva data di riscatto e dalla data del Passaggio.

Ai fini di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3., ciascun capitale si rivaluta di un importo che si ottiene applicando al capitale stesso la misura di rivalutazione (positiva o negativa) di cui all'Art. 14, in pro rata temporis nel caso di rivalutazione relativa ad una frazione di anno.

La rivalutazione è effettuata con il metodo della capitalizzazione composta.

13.3 - Capitale Rivalutabile

Al raggiungimento della scadenza contrattuale o in caso di premorienza dell'Assicurato prima di tale data, o in caso di riscatto totale **con data di riscatto coincidente o successiva al decimo anniversario della data di decorrenza del contratto**, il Capitale Rivalutabile è pari al maggior valore tra:

- il Capitale Rivalutabile determinato, con il metodo descritto al par. 13.2, alla data di calcolo considerata (data di scadenza, di decesso dell'Assicurato o di riscatto);
- la prestazione minima garantita data da:

- (i) la somma dei capitali rivalutabili iniziali riferibili a ciascun premio pagato (unico iniziale o aggiuntivo) e del capitale rivalutabile iniziale relativo ad ogni operazione di Bilanciamento Programmato che abbia comportato un incremento del Capitale Rivalutabile,
- (ii) diminuita degli importi determinati come stabilito agli Artt. 12 e 3, a seguito di ogni eventuale riscatto parziale e di ogni operazione di Bilanciamento Programmato che abbia comportato un decremento del Capitale Rivalutabile.

ART. 14 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Secondo i criteri indicati nel Regolamento della Gestione separata, ogni anno viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione calcolato in riferimento al periodo di osservazione di 12 mesi che inizia il 1° ottobre dell'anno precedente e termina il 30 settembre dell'anno considerato. In funzione del tasso medio di rendimento è determinata la misura di rivalutazione da attribuire al contratto alla data di rivalutazione (Art. 13, par. 13.2) che cade nell'intervallo di tempo tra il 1° dicembre, immediatamente successivo al termine del periodo di osservazione, ed il 30 novembre dell'anno seguente.

ESEMPIO - Individuazione del periodo di osservazione e del relativo tasso medio di rendimento

Ipotizzando una data di rivalutazione che cade il 31/12/2025, il tasso medio di rendimento della Gestione separata è quello realizzato nel periodo di osservazione che va dal 01/10/2024 fino al 30/09/2025

Misura di rivalutazione

Il tasso di rendimento attribuito è pari al tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione separata, **che può avere valore positivo o negativo**, al netto della commissione trattenuta dalla Società.

La commissione trattenuta dalla Società è pari a 1,30 punti percentuali (commissione base).

La misura annua di rivalutazione coincide con il tasso di rendimento attribuito al contratto.

La misura di rivalutazione può essere inferiore a 0,00%.

ART. 15 - CAPITALE IN QUOTE – VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E DATE DI VALORIZZAZIONE

Il Capitale in Quote è collegato al valore delle Quote del Fondo interno.

Il valore complessivo netto del Fondo interno è suddiviso in Quote. Il loro numero viene aggiornato a seguito di ogni operazione di investimento o disinvestimento di Quote del Fondo interno.

Tutte le Quote hanno uguale valore (valore unitario delle Quote).

Il valore unitario delle Quote è calcolato nel giorno di valorizzazione e con le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo interno in allegato.

Il controvalore delle Quote del Fondo interno acquisite con il contratto è dato dal prodotto tra il numero delle Quote ed il valore unitario delle stesse.

Il valore unitario delle Quote del Fondo interno è calcolato il terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana successiva a quella in cui, a seconda della circostanza che ricorre, è intervenuto/a:

- il pagamento del premio;
- il ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso (Art. 11);
- la data di riscatto (Art. 12);
- il ricevimento da parte della Società di tutta la documentazione necessaria (Art. 6) in caso di decesso dell'Assicurato.

Alla scadenza contrattuale, il valore unitario della Quota è riferito al terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana precedente.

Nel caso in cui in una settimana non siano aperte le Borse Valori Nazionali per almeno 3 giorni lavorativi, il valore delle Quote è quello rilevato alla chiusura del primo giorno lavorativo utile successivo.

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

ART. 16 - BENEFICIARI

Il Contraente può designare uno o più Beneficiari e revocare o modificare in qualsiasi momento tale designazione.

La designazione dei Beneficiari può essere fatta dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto con apposita clausola, inserita in Polizza, o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Società o per testamento. La designazione è revocabile o modificabile nelle stesse forme, precisando i Beneficiari ed il contratto per i quali viene effettuata la revoca o la modifica.

In caso di disposizione testamentaria la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.

La designazione dei Beneficiari **non può tuttavia essere revocata o modificata** nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (c.d. beneficio accettato);
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, pegno e vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione effettuata genericamente o, comunque, in favore di più Beneficiari attribuisce **in parti uguali** tra i medesimi il beneficio, salva diversa ed espressa indicazione da parte del Contraente.

ART. 17 - DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (Art. 1920 del Codice Civile). Le somme pagate al Beneficiario, a seguito del decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse ereditario.

ART. 18 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto **solo dopo espresso consenso della Società**, così come può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate.

Tali atti sono efficaci nei confronti della Società se risultano **dalla Polizza o da appendice contrattuale e sono firmati dalle parti interessate**.

In caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto, e, in generale, **ogni operazione di liquidazione richiedono il consenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario**.

ART. 19 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Per tutto quanto non regolato dal contratto valgono le norme della legge italiana.

ART. 20 - IMPOSTE E TASSE

Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.

ALLEGATO A – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO

I pagamenti vengono effettuati **previa consegna da parte degli aventi diritto di tutta la documentazione sotto elencata in relazione alla causa del pagamento**, con l'eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. Qualora l'esame della documentazione evidenzia situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale oppure derivanti dalla normativa, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto

- richiesta di liquidazione compilata e sottoscritta da ciascun avente diritto, redatta su carta semplice oppure sull'apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati), nella quale siano indicati tutti i dati identificativi dell'avente diritto stesso;
- fotocopia fronte retro di un documento d'identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto o del Legale Rappresentante se l'avente diritto è persona giuridica;
- attestazione sottoscritta dall'avente diritto, con la quale lo stesso dichiara, a seconda della circostanza ricorrente, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività commerciali o, in alternativa, che non è percepita in relazione ad attività commerciali;
- comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benestare del creditore pignoratorio, solo nel caso in cui il contratto risulti vincolato o ceduto in pegno, che autorizzi il pagamento all'avente diritto o, viceversa, comunicazione che indichi l'ammontare del debito residuo vantato;
- documentazione necessaria alla verifica dell'effettivo potere di rappresentanza nel caso in cui l'avente diritto sia persona giuridica;

(i seguenti documenti dovranno essere prodotti in originale o copia conforme all'originale):

- certificato di morte dell'Assicurato
- in caso di decesso a seguito di malattia:
 - relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati) oppure redatta su carta semplice fornendo tutte le informazioni previste dal modulo stesso;
- in caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia:
 - documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiosa istruttoria (provvedimento di archiviazione o rinvio a giudizio) da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali aventi diritto, gli eredi legittimi dell'Assicurato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che, quali aventi diritto, siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici degli aventi diritto medesimi;
- Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione e dispone sul reimpiego delle somme, con esonero della Società da ogni responsabilità al riguardo, nel caso di beneficio a favore di minore o di incapace (ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o incapace).

Riscatto totale o parziale

- richiesta di riscatto totale o parziale compilata e sottoscritta dal Contraente, redatta su carta semplice oppure sull'apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati) nella quale sono indicati tutti i dati identificativi del Contraente stesso;
- fotocopia fronte retro di un documento d'identità valido e del codice fiscale del Contraente o del Legale Rappresentante se il Contraente è persona giuridica;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (o autocertificazione), solo nel caso in cui l'Assicurato sia diverso dal Contraente;
- attestazione sottoscritta dal Contraente con la quale lo stesso dichiara, a seconda della circostanza ricorrente, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività commerciali o, in alternativa, che non è percepita in relazione ad attività commerciali;
- comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benestare del creditore pignoratorio, solo nel caso in cui il contratto risulti vincolato o ceduto in pegno, che autorizzi il pagamento al Contraente o, viceversa, comunicazione che indichi l'ammontare del debito residuo vantato;
- documentazione necessaria alla verifica dell'effettivo potere di rappresentanza nel caso in cui il Contraente sia persona giuridica;
- assenso scritto del Beneficiario irrevocabile;
- dichiarazione sottoscritta dal Contraente sui "Contraenti Collegati", con la quale lo stesso dichiara di non essere a conoscenza di soggetti qualificabili come Contraenti Collegati che, negli ultimi 30 giorni, abbiano effettuato Operazioni di riscatto relative a contratti collegati alla medesima Gestione separata, oppure dichiara di essere a conoscenza di tale circostanza indicando, in tal caso, i dati identificativi dei suddetti Contraenti Collegati e il tipo di collegamento esistente.

Scadenza del contratto in caso di vita dell'Assicurato

- richiesta di liquidazione compilata e sottoscritta da ciascun avente diritto, redatta su carta semplice oppure sull'apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati), nella quale siano indicati tutti i dati identificativi dell'avente diritto stesso;
- fotocopia fronte retro di un documento d'identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto o del Legale Rappresentante se l'avente diritto è persona giuridica;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (o autocertificazione), solo nel caso in cui l'Assicurato sia diverso dal Beneficiario;
- attestazione sottoscritta dall'avente diritto, con la quale lo stesso dichiara, a seconda della circostanza ricorrente, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività commerciali o, in alternativa, che non è percepita in relazione ad attività commerciali;
- comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benestare del creditore pignoratorio, solo nel caso in cui il contratto risulti vincolato o ceduto in pegno, che autorizzi il pagamento all'avente diritto o, viceversa, comunicazione che indichi l'ammontare del debito residuo vantato;
- documentazione necessaria alla verifica dell'effettivo potere di rappresentanza nel caso in cui l'avente diritto sia persona giuridica;
- originale, o copia conforme all'originale, del Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione e dispone sul reimpiego delle somme, con esonero della Società assicuratrice da ogni responsabilità al riguardo, nel caso di beneficio a favore di minore o di incapace (ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o incapace).

ALLEGATO B – REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
**REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
PlusValore Unipol**
Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome “PlusValore Unipol” (di seguito la ‘Gestione separata’) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n.38 e successive modifiche. Il Regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle condizioni contrattuali.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione separata è l’euro.

Art. 3

L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione separata compete alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Le scelte d’investimento mirano a ottimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo, anche tramite la costituzione di un fondo utili per la gestione delle plusvalenze nette realizzate.

Lo stile gestionale adottato è finalizzato a perseguire la sicurezza, la prudenza e la liquidità degli investimenti tenendo conto della struttura degli impegni assunti e delle garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione separata.

Le risorse della Gestione separata sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, ai sensi della normativa vigente. Le principali tipologie di investimento sono di seguito descritte:

- Investimenti obbligazionari: titoli governativi, titoli corporate e quote di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) obbligazionari conformi alla normativa UCITS. Le scelte di investimento di natura obbligazionaria sono effettuate in coerenza con la struttura dei passivi e, a livello di singoli emittenti, in funzione della redditività e del rispettivo merito di credito;
- Investimenti azionari: strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e quote di OICR azionari conformi alla normativa UCITS;
- Investimenti monetari: depositi bancari, pronti contro termine e quote di OICR monetari conformi alla normativa UCITS;
- Investimenti immobiliari: beni immobili, azioni di società immobiliari e Fondi immobiliari;
- Investimenti in altri strumenti finanziari: Fondi di Investimento Alternativi (“FIA”), Hedge Fund UCITS e quote di OICR non conformi alla normativa UCITS.

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati, con lo scopo di realizzare un’efficace gestione e di ridurre la rischiosità del portafoglio della gestione stessa. Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti quantitativi:

Tipologia di investimento	massimo
Investimenti in titoli obbligazionari, monetari e altri valori assimilabili	100%
Investimenti in titoli azionari e altri valori assimilabili	35%
Investimenti immobiliari e altri valori assimilabili	20%
Investimenti in altri strumenti finanziari	20%

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio si precisa che l’esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte del medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio si precisa che gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30 ed eventuali successive modifiche.

Nell’ambito della politica d’investimento relativa alla Gestione separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30 nel limite del 20%.

Art. 4

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato, in relazione all'esercizio annuale della Gestione separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Il tasso medio di rendimento della Gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa.

Per risultato finanziario della Gestione separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art. 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione separata per i beni già di proprietà della Società.

Il risultato finanziario è poi diminuito dell'importo delle plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del fondo utili che la Società stabilisce di attribuire alla Gestione separata nel periodo di osservazione. La quota è determinata sulla base dell'impatto sul rendimento attuale e prospettico della Gestione separata, tenuto conto del complesso degli impegni assunti in relazione a tutti i contratti collegati alla Gestione separata stessa, nel miglior interesse dei Contraenti e nel rispetto delle tutele previste dal citato Regolamento Isvap n. 38 e successive modifiche. La quota del fondo utili è sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione della Società che provvede all'attribuzione degli accantonamenti al rendimento annuo della Gestione separata entro i termini stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente.

In deroga a quanto sopra indicato sulla determinazione del tasso medio di rendimento, qualora la Società ricorra a strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella Gestione separata mediante strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione con scadenze inferiori a quelle dei titoli oggetto di copertura, è possibile rinviare l'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura della complessiva operazione di copertura.

Ogni strategia di copertura per la quale la Società intenda avvalersi della deroga descritta è preventivamente valutata da Consiglio di Amministrazione.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

Art. 5

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione separata.

Art. 6

Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7

Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Art. 8

La Gestione separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione separata stessa al presente regolamento.

Art. 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Società si riserva di coinvolgere la Gestione separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni separate della Società stessa. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

ALLEGATO C – REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO**REGOLAMENTO FONDO INTERNO
Innovazione Unipol****Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo interno**

La Società ha istituito in data 15 ottobre 2025 e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, il Fondo interno denominato Innovazione Unipol (di seguito definito "Fondo") a cui sono direttamente collegate le prestazioni di contratti di assicurazione sulla vita.

Il Regolamento del Fondo è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 - Obiettivi del Fondo

Lo scopo del Fondo è di realizzare una crescita del valore delle quote con l'obiettivo di massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento ("benchmark"), tramite una gestione attiva e diversificata degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo stesso.

Lo stile di gestione attivo adottato dal Fondo viene confrontato con il seguente benchmark, ribilanciato mensilmente e rappresentativo della politica di investimento e dei rischi associati al Fondo stesso:

- 5% Monetario, composto dal seguente indice:
 - 5% JP Morgan 3m cash EUR (ticker Bloomberg JPCAEU3M): rappresenta l'andamento del mercato dei depositi in Euro a scadenza fissa di tre mesi, con frequenza di calcolo giornaliera;
- 25% Obbligazionario, composto dai seguenti indici:
 - 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (ticker Bloomberg ERL0): rappresenta la performance di titoli corporate denominati in Euro, con rating investment grade, emessi da società di grandi dimensioni nei mercati eurobond o domestici dei Paesi membri dell'Eurozona;
 - 15% JP Morgan EMU IG (ticker Bloomberg JPMGEMUI): rappresenta la performance del debito governativo domestico, a tasso fisso e denominato in Euro, emesso da Paesi della zona Euro con rating investment grade;
- 70% Azionario, composto dai seguenti indici:
 - 10% MSCI Japan Net Total Return in JPY (ticker Bloomberg M7JPE), convertito in Euro al cambio BCE: rappresenta la performance del mercato azionario giapponese, includendo sia l'apprezzamento del capitale sia i dividendi netti reinvestiti;
 - 25% MSCI EMU Net Total Return in EUR (ticker Bloomberg MSDEEMUN): rappresenta la performance delle principali società quotate nei Paesi membri della zona Euro, includendo i dividendi netti reinvestiti;
 - 35% MSCI USA Net Total Return in USD (ticker Bloomberg NDDUUS), convertito in Euro al cambio BCE: rappresenta la performance del mercato azionario statunitense, includendo i dividendi netti reinvestiti.

Art. 3 - Rischi connessi al Fondo

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito. Tali oscillazioni sono a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo stesso.

Di seguito sono indicati i principali fattori di rischio a cui è esposto il Fondo:

- rischio di mercato: variazioni di valore di uno strumento finanziario o di un portafoglio di strumenti finanziari connesse a variazioni inattese delle condizioni di mercato;
- rischio di tasso di interesse: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di interesse presenti sul mercato finanziario;
- rischio creditizio/di controparte: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione inattesa del merito creditizio dell'emittente dello stesso strumento;
- rischio valutario: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla variazione dei tassi di cambio presenti sul mercato finanziario;
- rischio di liquidità: variazioni di valore di uno strumento finanziario dovute alla sua scarsa attitudine ad essere trasformato in moneta senza perdita di valore;
- altri fattori di rischio, anche legati alla situazione politico-finanziaria o all'evolversi della normativa civile e fiscale del Paese di appartenenza degli enti emittenti.

Profilo di rischio del Fondo: Alto, coerentemente con l'allocazione delineata dalle categorie di attivi rappresentati nel benchmark.

Non esiste alcuna garanzia né sulle performance future né sul rimborso del capitale investito.

Art. 4 - Caratteristiche del Fondo

Il Fondo costituisce patrimonio gestito separatamente da quello della Società e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo è denominato in Euro ed è ad accumulazione dei proventi: l'incremento del valore del patrimonio del Fondo non viene distribuito e determina il corrispondente incremento di valore delle quote nelle quali risulta suddiviso il patrimonio del Fondo stesso.

Il Fondo è suddiviso in quote aventi uguale valore tra loro, pari al numero delle quote componenti le riserve matematiche costituite in relazione ai corrispondenti contratti assicurativi.

La gestione del Fondo e l'attuazione delle relative politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede tramite

una gestione professionale del patrimonio.

La Società si riserva la facoltà di delegare la gestione del patrimonio del Fondo a intermediari abilitati a tale attività, anche appartenenti al Gruppo, che operano sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente Regolamento. In ogni caso, la delega non implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo, né comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Società, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.

Art. 5 - Tipologie e caratteristiche delle attività del Fondo

Il Fondo può investire in:

- quote di O.I.C.V.M. (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) italiani e UE, come definiti dalle corrispondenti previsioni del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, "TUF"), costituiti in forma di "Sicav", "Fondi comuni di Investimento" o "Unit Trust" e che presentino le caratteristiche previste dalla normativa pro tempore vigente;
- quote di O.I.C.R. alternativi italiani, definiti e costituiti nel rispetto delle previsioni del TUF e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di O.I.C.R. alternativi UE e O.I.C.R. alternativi non UE, definiti nel TUF, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalle corrispondenti previsioni del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della Zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno più dei predetti Stati che abbiano una scadenza non superiore a 6 mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli azionari.

Resta ferma per la Società la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti nel rispetto del presente articolo.

La Società si riserva inoltre la facoltà di utilizzare, in conformità con le disposizioni della normativa pro tempore vigente, strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e con il relativo profilo di rischio, al fine di pervenire ad un'efficace gestione del portafoglio e/o di ridurre il rischio di investimento.

Le quote o azioni di O.I.C.R. (compresi gli ETF) e gli strumenti finanziari e monetari suddetti possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società stessa o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società.

Art. 6 - Criteri di investimento applicabili al Fondo

La politica d'investimento adottata per il Fondo prevede un'allocazione dinamica delle risorse.

Lo stile di gestione adottato è di tipo attivo. Il Fondo affronta le ciclicità dei mercati finanziari attraverso una gestione attiva degli investimenti rispetto al benchmark.

Con riferimento all'esposizione geografica, l'approccio d'investimento è di tipo globale, con una selezione degli investimenti non assoggettata a specifici limiti per Paesi o settori ed effettuata sulla base di valutazioni sia di tipo quantitativo che qualitativo, al fine di attuare una diversificazione di portafoglio e contenere il rischio dello stesso.

Lo stile di gestione adottato può combinare strategie di tipo direzionale (la cui performance è direttamente collegata all'andamento dei mercati sottostanti) con strategie flessibili e absolute return tipicamente caratterizzate da un obiettivo di rendimento, da differenti stili gestionali e minore correlazione con l'andamento dei mercati.

Per la parte obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni, in relazione sia alle categorie di emittenti, sia al settore merceologico di appartenenza degli stessi.

Per la parte azionaria, gli investimenti sono effettuati senza specifiche limitazioni, in relazione sia al settore merceologico di appartenenza delle società oggetto d'investimento, sia al livello di capitalizzazione delle stesse.

Gli investimenti sui mercati internazionali non appartenenti all'Area Euro sono intesi a cambio aperto verso l'Euro, ma non è esclusa una diversa gestione della componente valutaria in specifiche situazioni di mercato o in determinati periodi di tempo.

La Società può inoltre avvalersi del supporto di un consulente esterno che utilizza l'intelligenza artificiale per la definizione dell'asset allocation.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo consiste nel valore delle attività del Fondo al netto delle passività, ivi incluse le spese imputate al Fondo medesimo ed evidenziate all'Art. 9 ("valore complessivo netto").

Al fine di stabilire il valore delle attività del Fondo si utilizzano le quantità e gli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili e relativi al giorno di riferimento.

I criteri adottati dalla Società per la valorizzazione delle attività e delle passività sono i seguenti:

- gli O.I.C.R. e gli strumenti finanziari quotati in mercati finanziari regolamentati, sono valutati in base all'ultima valorizzazione/quotazione disponibile relativa al giorno di riferimento (come di seguito definito). Nel caso in cui non sia disponibile una valorizzazione/quotazione, per cause non imputabili alla Società, si farà riferimento all'ultimo valore disponibile precedente. Laddove tale valore non esprima un prezzo di negoziazione attendibile, gli strumenti verranno valutati in base al loro valore di presunto realizzo sul mercato, individuato sulla base di molteplici elementi di informazione, valutati dalla Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e il suo Paese di residenza, sia quella di mercato;
- gli strumenti finanziari non quotati saranno valutati al prezzo di scambio rilevato dai circuiti telematici internazionali o, qualora mancante o non significativo, al costo di acquisto; quindi, svalutati ovvero rivalutati al fine di ricondurre il costo di acquisto al presunto valore di realizzo sul mercato, individuato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo viene determinato sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile e relativo al giorno di riferimento, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale;
- le altre attività e le passività sono iscritte al loro valore nominale.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati vengono attribuiti al Fondo all'atto della loro esatta quantificazione.

Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli O.I.C.R. oggetto di investimento sono contabilizzati pro rata temporis ad ogni giorno di valorizzazione (come di seguito definito) fra le attività del Fondo.

Art. 8 - Valore unitario della quota e sua pubblicazione

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato dalla Società il terzo giorno lavorativo borsistico in Italia di ogni settimana (giorno di valorizzazione), in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno precedente quello del calcolo (giorno di riferimento) e al netto delle passività. Nel caso in cui in una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il calcolo verrà effettuato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Il valore unitario della quota viene determinato dividendo il valore complessivo netto per il numero complessivo delle quote del Fondo, entrambi relativi al giorno di riferimento e arrotondato al terzo decimale. Il valore unitario della quota, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo, è pubblicato giornalmente nel sito internet della Società con il relativo giorno di valorizzazione. L'immissione ed il prelievo di quote avvengono mediante accredito e, rispettivamente, addebito al Fondo del valore corrispondente.

Art. 9 - Regime delle spese del Fondo

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a)** commissione di gestione a favore della Società: pari all' 1,60% su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo, calcolata ad ogni giorno di valorizzazione - accantonando un rateo a debito del patrimonio del Fondo - e prelevata periodicamente;
- b)** commissione di performance a favore della Società: su base annua, pari al 30% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

- il rendimento, se positivo, del valore quota lordo del Fondo nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione nel mese di dicembre dell'anno immediatamente precedente e l'ultimo giorno di valorizzazione nel mese di dicembre dell'anno di riferimento (periodo di rilevazione), e
- il rendimento del benchmark nel medesimo periodo di rilevazione. Il rendimento è considerato pari a zero se nel periodo di rilevazione il rendimento del benchmark ha avuto segno negativo;

tenuto conto che:

- il valore complessivo lordo del Fondo consiste nel valore complessivo netto del Fondo determinato in ciascun giorno di valorizzazione, calcolato al lordo delle commissioni di gestione e di performance;
- per valore quota lordo si intende il valore unitario della quota del Fondo determinato in ciascun giorno di valorizzazione, calcolato al lordo delle commissioni di gestione e di performance;
- nel primo anno di operatività del Fondo, il periodo di rilevazione è quello compreso tra il primo giorno di valorizzazione del valore quota del Fondo e l'ultimo giorno di valorizzazione nel mese di dicembre del medesimo anno.

Il calcolo della commissione di performance viene effettuato settimanalmente:

- in corrispondenza di ogni giorno di valorizzazione della quota si calcola il rendimento, se positivo, del valore quota lordo del Fondo e il rendimento del benchmark (il rendimento del benchmark è considerato pari a zero, se ha avuto segno negativo), relativi al periodo che va dall'ultimo giorno di valorizzazione nel mese di dicembre dell'anno immediatamente precedente fino al giorno di valorizzazione considerato;
- se il rendimento del valore quota lordo del Fondo è positivo e superiore al rendimento del benchmark, si calcola la differenza tra i due rendimenti (overperformance);
- l'overperformance viene moltiplicata per l'aliquota del 30%. La commissione di performance non può superare il 2,10%;
- l'ammontare così ottenuto (valore percentuale) viene applicato al valore complessivo lordo del Fondo e compensato con la commissione attribuita al giorno di valorizzazione precedente aumentandola o diminuendola, a seconda che la

overperformance rispetto al benchmark sia maggiore o minore rispetto alla overperformance calcolata il giorno di valorizzazione immediatamente precedente, o azzerandola in caso l'overperformance sia nulla. Questo importo rappresenta la commissione di performance utilizzata per determinare il valore quota netto del Fondo.

In caso di rimborso di quote presenti nel patrimonio, l'ammontare dell'eventuale commissione di performance di pertinenza viene contestualmente prelevato.

Questo procedimento viene replicato fino all'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre dell'anno di riferimento. La commissione di performance, eventualmente esistente alla fine dell'anno di riferimento, viene prelevata annualmente dal patrimonio del Fondo;

- c) gli oneri inerenti alla compravendita delle attività costituenti il patrimonio del Fondo e ulteriori oneri di pertinenza diretta;
- d) le spese inerenti all'attività svolta dalla società di revisione, in relazione alla predisposizione della relazione sul rendiconto del Fondo di cui all'Art. 11;
- e) le spese di amministrazione e custodia degli strumenti finanziari costituenti il patrimonio del Fondo;
- f) le imposte e tasse gravanti sul Fondo e previste dalla normativa vigente.

Per la parte di attivi investiti in quote di O.I.C.R., le commissioni annue di gestione di ciascun O.I.C.R. applicate dalle Società di Gestione non possono eccedere il costo massimo del 2,50%, al netto di eventuali retrocessioni ottenute dai gestori degli O.I.C.R. in base a quanto definito all'Art. 7. La Società si riserva il diritto di modificare tale costo massimo a fronte di incrementi apportati dalle Società di Gestione degli O.I.C.R. sottostanti, previa comunicazione ai Contraenti, i quali potranno esercitare il riscatto del contratto di assicurazione con riferimento alle quote del Fondo in cui sono espresse le relative prestazioni, senza penalità. Non verranno applicati oneri per la sottoscrizione ed il rimborso delle quote di O.I.C.R.. Su alcuni O.I.C.R. possono anche gravare commissioni di overperformance nella misura massima del 25% dell'overperformance stessa.

Qualora gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo siano investiti in quote o azioni di O.I.C.R. emessi, promossi o gestiti da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società (O.I.C.R. collegati):

- non graveranno sul Fondo spese o diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle quote dei suddetti O.I.C.R.;
- la commissione di gestione di cui alla lettera a) sulla porzione di patrimonio rappresentata da azioni o quote di O.I.C.R. collegati sarà applicata in misura ridotta, pari ai 2/3 della commissione stessa, individuata come quota parte della commissione relativa al servizio prestato per l'asset allocation degli O.I.C.R. collegati e per l'amministrazione dei contratti.

Art. 10 - Rendiconto annuale del Fondo

La Società redige il rendiconto annuale della gestione per il Fondo nei tempi e con le modalità previste dalla normativa di riferimento applicabile.

Art. 11 - Relazione della società di revisione

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo di cui all'Art. 10, è sottoposto a revisione da parte di una società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori Legali che dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti nel presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Art.12 - Modifiche al Regolamento

La Società può modificare il presente Regolamento al fine di adeguarlo ad eventuali variazioni intervenute nella normativa applicabile, ovvero a fronte di mutamenti dei criteri gestionali del Fondo, con esclusione delle modifiche meno favorevoli per i Contraenti. Qualsiasi modifica apportata al Regolamento sarà, in ogni caso, comunicata ai Contraenti e all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 - Fusione, Liquidazione o Scissione del Fondo

La Società può effettuare le seguenti operazioni straordinarie se opportune nell'interesse dei Contraenti:

a) coinvolgere il Fondo in operazioni di scissione del Fondo, oppure procedere a fusione dello stesso con altri Fondi della Società che abbiano caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee, qualora si giudichi il Fondo stesso non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari o per motivi di adeguatezza dimensionale o di efficienza gestionale;

b) liquidare il Fondo previo passaggio dei contratti collegati ad altro Fondo della Società che abbia caratteristiche simili.

Almeno 60 giorni prima della data stabilita per le suddette operazioni, la Società ne dà preavviso ai Contraenti dei contratti collegati ai Fondi coinvolti, fornendo i dettagli dell'operazione stessa. In ogni caso le suddette operazioni straordinarie non comportano l'applicazione di spese per i Contraenti.

Proposta n. _____

Tariffa _____

Agenzia

Agenzia _____ Cod. Agenzia _____ Cod. Subagenzia _____ Cod. Produttore _____

Contraente persona giuridica

Ragione Sociale _____ Cod. Fiscale _____

Attività _____

Indirizzo della sede legale _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____

Codice IBAN _____

Indirizzo email _____ Recapito telefonico _____

Contraente persona fisica

Cognome e Nome _____ Sesso _____ Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Professione _____

Indirizzo del domicilio abituale _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____

Indirizzo di residenza (se diverso dal domicilio abituale) _____

C.A.P. _____ Località _____ Provincia _____

Codice IBAN _____

Codice Fiscale _____ Documento di riconoscimento _____ Numero _____

Rilasciato da _____ Località di rilascio _____ Data di rilascio _____

Indirizzo email _____ Recapito telefonico _____

Legale Rappresentante

Cognome e Nome _____ Sesso _____ Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Professione _____

Indirizzo del domicilio _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____

Indirizzo di residenza (se diverso dal domicilio) _____

C.A.P. _____ Località _____ Provincia _____

Codice Fiscale _____ Documento di riconoscimento _____ Numero _____

Rilasciato da _____ Località di rilascio _____ Data di rilascio _____

Indirizzo email _____ Recapito telefonico _____

Segue Proposta n. _____

Assicurando (se diverso dal Contraente)

Cognome e Nome		Sesso	Data di nascita
Luogo di nascita		Professione	
Indirizzo del domicilio			
CAP	Località	Provincia	
Indirizzo di residenza (se diverso dal domicilio)			
CAP	Località	Provincia	
Codice Fiscale	Documento di riconoscimento	Numero	
Rilasciato da	Località di rilascio	Data di rilascio	
Indirizzo email		Recapito telefonico	

Beneficiari

Avvertenza: in caso di mancata designazione nominativa del/i Beneficiario/i, la Società potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i. La modifica o la revoca del/i Beneficiario/i deve essere comunicata alla Società.

Beneficiario (in caso di vita dell'Assicurando)

il Contraente
 l'Assicurato

Designazione nominativa del Beneficiario
 È richiesta l'esclusione dell'invio al/i Beneficiario/i di comunicazioni prima della scadenza? sì no

Cognome e Nome / Ragione Sociale		Sesso	Data di nascita
Luogo di nascita		Codice Fiscale / P. IVA	
Indirizzo di residenza			
CAP	Località	Provincia	
Indirizzo email		Recapito telefonico	Quota beneficio %

Altra Designazione del Beneficiario

Beneficiario (in caso di morte dell'Assicurando)

Designazione nominativa del Beneficiario

Cognome e Nome / Ragione Sociale		Sesso	Data di nascita
Luogo di nascita		Codice Fiscale / P. IVA	
Indirizzo di residenza			
CAP	Località	Provincia	
Indirizzo email		Recapito telefonico	Quota beneficio %

Altra Designazione del Beneficiario

Segue Proposta n. _____

Designazione del Referente terzo (diverso dal/i Beneficiario/i, da indicare per esigenze di riservatezza e a cui la Società potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato) sì no

Cognome e Nome / Ragione Sociale _____ Sesso _____ Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Codice Fiscale / P. IVA _____

Indirizzo di residenza _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____

Indirizzo email _____ Recapito telefonico _____

Tipologia del contratto

I successivi importi si intendono espressi in Euro.

Premio - Periodicità del premio

Premio versato _____ Periodicità _____ Costi di emissione trattenuti in caso di recesso _____

Decorrenza - Durata del contratto – Data di rivalutazione

Decorrenza _____ Durata (anni) _____ Data di rivalutazione (Capitale Rivalutabile) _____
 31/12 di ogni anno

Profilo - Percentuale iniziale di allocazione nel Fondo interno (la sezione è applicabile solo se il prodotto prevede la Percentuale di allocazione)

A seconda del Profilo scelto dal Contraente indicare la percentuale di allocazione, rispettando i limiti di seguito indicati:

	<input type="checkbox"/> Profilo EQUILIBRATO			<input type="checkbox"/> Profilo DINAMICO		
	Percentuale scelta dal Contraente	Minima	Massima	Percentuale scelta dal Contraente	Minima	Massima
Gestione separata	_____ %	60%	70%	_____ %	40%	60%
Fondo Megatrend – CLASSE C	_____ %	0%	10%	_____ %	10%	50%
Fondo Equilibrato – CLASSE A	_____ %	Restante percentuale				
Fondo Dinamico – CLASSE C				_____ %	Restante percentuale	
TOTALE	100%			100%		

Nel caso di adesione al Bilanciamento Gestito dalla Società indicare solo la scelta del Profilo; la percentuale di allocazione iniziale sarà quella in vigore, per il Profilo scelto, alla data di emissione della Polizza.

N.B. Per ciascun Fondo l'importo netto da investire in quote non può essere inferiore a € 250,00.

Prestazione iniziale - Richiesta di adesione al Bilanciamento Gestito/ Programmato (la Richiesta di adesione al Bilanciamento Gestito e al Bilanciamento Programmato è applicabile solo se il prodotto lo prevede)

Capitale rivalutabile iniziale _____ Importo da investire in Quote _____ Bilanciamento Gestito dalla Società Sì No Bilanciamento Programmato Sì No

Convenzione - Classe

Codice Conv. _____ Cod. pag. _____ Descrizione _____ Azienda _____ Matricola _____ Classe _____

Revoca della Proposta e diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di revocare la presente Proposta finché il contratto non sia concluso; ha inoltre diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso. Il diritto di revoca o di recesso deve essere esercitato per iscritto tramite l'Intermediario incaricato o con lettera raccomandata A.R. da inviare a Unipol Assicurazioni S.p.A. – Area Life – Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna, contenente gli elementi identificativi, rispettivamente, della Proposta o del contratto. La Società rimborserà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio complessivo eventualmente versato al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, dei costi di emissione trattenuti in caso di recesso e delle eventuali imposte, qualora la richiesta pervenisse dopo che sia stata effettuata la conversione dell'importo da investire in Quote, il premio da rimborsare sarà diminuito / aumentato dell'eventuale decremento / incremento del controvalore delle Quote acquisite al versamento del premio e / o dell'eventuale decremento / incremento del controvalore delle Quote acquisite / liquidate a seguito di Bilanciamento Gestito (se previsto), come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Modalità di pagamento del premio dell'emittendo contratto

Il versamento del premio deve essere effettuato solo al momento della stipulazione del contratto, pertanto nessun soggetto è autorizzato a incassare il premio con la sottoscrizione della presente Proposta. Ogni versamento di premio dovrà essere effettuato, a scelta del Contraente, tramite: assegno, circolare o bancario o postale, munito della clausola di non trasferibilità, bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale oppure altri mezzi di pagamento bancario o postale, oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico. Per le modalità di pagamento diverse da assegno, il giorno del pagamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o all'Intermediario incaricato.

Tali mezzi di pagamento dovranno essere intestati o girati alla Società ovvero all'Intermediario in tale qualità.

Periodicità del Premio: _____

Consenso al trattamento dei dati personali, appartenenti a categorie particolari, per finalità assicurative

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa.

Firma del Contraente
(ovvero il Legale rappresentante)

Firma dell'Assicurando (se diverso dal Contraente)
(ovvero il Legale rappresentante)

Dichiarazioni conclusive

Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

Io sottoscritto:

- **DICHIARO** ad ogni effetto di legge che le indicazioni fornite nella presente Proposta, nonché nel Questionario per la raccolta di informazioni del Cliente, sono veritiere, esatte e complete e che non ho taciuto, omessa od alterata alcuna circostanza in relazione alle domande riportate all'interno, assumendo ogni responsabilità delle risposte stesse, anche se scritte da altri.

Il Contraente dichiara:

- di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto;
- di avere effettuato la designazione generica del/i Beneficiario/i in luogo di quella nominativa nella consapevolezza che ciò può comportare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i, in caso di designazione generica;
- di essere consapevole che l'eventuale modifica o revoca del/i beneficiario/i deve essere comunicata per iscritto alla Società, anche attraverso l'Intermediario incaricato, o effettuata per testamento;
- di aver ricevuto dal distributore, prima della sottoscrizione della presente Proposta, il Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d'investimento assicurativi;

Segue Proposta n. _____

- **di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione della presente Proposta:**
 - la Raccomandazione personalizzata n. _____ del __/__/__;
 - il Set Informativo _____;
 - il Documento Informativo relativo all'operazione di trasformazione, in caso di operazione di trasformazione.

Firma del Contraente
(ovvero il Legale rappresentante)

Firma dell'Assicurando (se diverso dal Contraente)
(ovvero il Legale rappresentante)

Dichiaro che i dati relativi alla presente Proposta sono stati da me raccolti, di aver verificato l'identità del Contraente e dell'Assicurato, se diverso dal Contraente, e che la/e firma/e in calce alla presente proposta è/sono stata/e apposta/e in mia presenza.

Firma dell'Intermediario autorizzato

(Luogo)

(data)

Gentile Cliente, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679-Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il "Regolamento"), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia – come *infra* definita – ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna (di seguito, la "Compagnia").

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i "Dati" o i "Suoi Dati"):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);

f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari (in specie, dati relativi alla Sua salute e alla Sua appartenenza sindacale), entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti, ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1) – Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i "Servizi Assicurativi" o i "Servizi") e attività connesse:** il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti alla riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2) – Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore:** il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza.
- **(F3) – Finalità antifrode:** il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4) – Esercizio e difesa dei diritti:** il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5) – Finalità statistiche e/o tariffarie:** il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6) – Comunicazioni di servizio:** il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviarLe comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.
- **(F7) – Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, "Soft spam"):** il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviarLe comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, "I Suoi diritti").

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D. Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della

Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse – ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol3, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate;
- soggetti che fanno parte della c.d. *“catena assicurativa”*, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità – giudiziaria (di seguito, *“Autorità Giudiziaria”*), ente pubblico (di seguito, *“Pubblica Amministrazione”*), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza – sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP (*“Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici”*);
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza o società che prestano il servizio di assistenza stradale);
- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o alla tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

¹In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

²Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione *“Common Reporting Standard”* o *“CRS”*); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

³Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3,365,292,408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it